



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58 - 31030 Castello di Godego (TV)

Rep. 11119 del 24.10.2016

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S.D. GODIGESE CALCIO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE PER IL PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/10/2017, CON EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UGUAL PERIODO PREVIO ACCORDO TRA LE PARTI

L'anno duemilasedici (2016) del mese di ottobre, giorno ventiquattro (24) presso la sede del municipio di Castello di Godego,

FRA

il Comune di Castello di Godego, nella persona del Funzionario Responsabile Area Tecnica del Comune ing. Sergio Daminato ed in applicazione dell'art.107 punto 3 del D.L. 18/08/2000 n.267
E

A.S.D. Godigese Calcio con sede legale in via Piave n.34 Castello di Godego (TV) P.iva 02130290261 rappresentata dal legale rappresentante sig. Ivano Santi nato a Castelfranco Veneto il 29.12.1967 e residente a Castello di Godego in via Alberon n.82/F, autorizzato ad intervenire al presente atto come previsto dallo Statuto societario, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. TERMINI GENERALI

1.1. OGGETTO.

Il Comune di Castello di Godego affida in concessione la gestione degli impianti sportivi comunali indicati come "Parco Sportivo di via Piave" alla ditta A.S.D. Godigese Calcio, con sede legale a Castello di Godego in via Piave n.34.

La suddetta associazione, è indicata nel testo che segue con il semplice nome di "Gestore" o "Concessionario".

La gestione comprende la conduzione - in tutti i suoi aspetti - dei sopraddetti impianti, nonché l'uso dei medesimi per attività di norma sportive effettuate dal Gestore nel rispetto e nelle prescrizioni del Capitolato speciale di gara che è da considerarsi parte integrante della presente Convezione.

Tali impianti, sono costituiti dai fabbricati, dai terreni di gioco, dagli impianti e dalle attrezzature descritti nei verbali di consistenza dei beni mobili ed immobili e nel disciplinare di gara, redatti a cura dei competenti uffici comunali.

Con conferimento alla gestione è redatto apposito verbale di consegna relativo ai fabbricati, agli impianti, ai terreni di gioco, alle attrezzature ed ai beni strumentali che vengono affidati.

1.2. DURATA.

L'affidamento dei servizi di cui trattasi ha la durata dal 01 novembre 2016 al 31 ottobre 2017, rinnovabile di un ulteriore anno a seguito di formale richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza da parte del Gestore e della eventuale autorizzazione che deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della richiesta, da parte dell'Amministrazione, per il periodo dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

1.3. OSSERVANZA NORME GENERALI.



Il gestore è tenuto ad osservare le prescrizioni e le norme tutte di igiene e sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi in oggetto.

In particolare è tenuto ad osservare quanto disposto con il capitolato di gara, le apposite norme in merito alle proprie attività svolte come, a titolo di esempio, quelle concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive. E ogni altra disposizione eventualmente impartita dalle Autorità preposte alla sicurezza ed alla salute.

1.4. SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO.

È fatto divieto al gestore di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione dei servizi oggetto della presente concessione.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti e servizi oggetto della concessione medesima, senza specifica e preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Tale autorizzazione è obbligatoria anche nel caso di innovazioni e/o modificazioni da apportare ai fini dell'ottenimento dell'omologazione sportiva.

Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame preventivo e controllo da parte dei competenti Uffici Comunali.

Art. 2. COMPETENZE DEL COMUNE

2.1. ATTIVITÀ.

In relazione alle attività, alle modalità di conduzione degli spazi e degli impianti anche tecnologici, all'esercizio e manutenzione delle infrastrutture, al servizio di guardiana, agli orari d'apertura degli impianti e agli orari di utilizzo riservati alle Società sportive godigesi, si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato speciale di gara, parte integrante della presente Convezione.

2.2. TARIFFE.

Le tariffe d'uso dell'impianto in argomento per le attività sopradette, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo della Giunta comunale e si intendono valide per l'intero periodo di valenza della presente convenzione ovvero sino alla data del 31 ottobre 2017. Nell'eventualità del rinnovo della presente Convenzione per un ulteriore periodo l'Amministrazione potrà aggiornare il tariffario entro e non oltre il 1 marzo 2017, diversamente le tariffe rimarranno quelle in vigore.

Spetta al Concessionario l'incameramento delle somme derivanti dall'applicazione delle sopradette tariffe.

Art. 3. COMPETENZE DEL GESTORE

3.1. PRATICABILITÀ TERRENO DI GIOCO.

In relazione alle modalità di utilizzo dei campi da gioco è facoltà del Gestore valutare la praticabilità degli stessi nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale di gara parte integrante della presente Convezione.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL GESTORE

4.1. Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dal gestore, se non nei termini e nei modi prescritti nel Capitolato speciale di gara, e fatto salvo quanto previsto dal successivo art.10.

Il gestore è tenuto ad accogliere tutte le utenze ammesse dal Comune nell'impianto sportivo in oggetto. E' tenuto in ogni caso a garantire nel migliore dei modi possibili la fruibilità, la funzionalità e la sicurezza dell'impianto medesimo, rapportando i propri interventi al calendario ed alla tipologia delle attività programmate.

4.2. Ai fini dello svolgimento delle attività sportive così come disciplinate dalla presente convenzione, sono affidati al gestore l'insieme delle funzioni e dei servizi concorrenti alla conduzione dell'impianto sportivo affidato e più precisamente:

RESPONSABILE DELLA GESTIONE: è la figura che coordina l'insieme degli aspetti tecnico-organizzativi della conduzione dell'impianto, nonché dell'organizzazione delle proprie attività



sportive, avendo come obiettivo finale il soddisfacimento dell'utenza nell'osservanza delle norme regolamentari e del Capitolato speciale di gara parte integrante della presente Convezione.

4.2.1. Il responsabile della gestione predispone opportuni controlli al fine di verificare che la pulizia garantisca un'accurata disinfezione e che sia assicurato il corretto funzionamento dell'impianto.

Nominativo e recapito telefonico di detto responsabile sono comunicati all'Ufficio Lavori Pubblici subito dopo la stipula del contratto.

4.2.2. PRONTO SOCCORSO: deve essere assicurato individuando ed attrezzando opportunamente un locale posto all'interno dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia.

Il presidio deve essere mantenuto in perfetta efficienza sia per quanto attiene l'integrità e la scadenza dei farmaci e del materiale di medicazione sia per quanto attiene l'efficienza e la funzionalità della strumentazione e della attrezzatura prevista.

4.2.3. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI: per quanto attiene la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti in questione, il gestore deve rispettare quanto previsto dalla specifica normativa vigente e le direttive del Capitolato speciale di gara.

Devono essere comunque rispettate le condizioni e modalità tutte previste dalla legge 10/91, D.P.R. 412/93 e successive disposizioni legislative.

L'Amministrazione Comunale si intende quindi sollevata da responsabilità civili e penali per variazioni e/o modifiche agli impianti eseguite arbitrariamente, senza preventivo consenso da parte di questo Ente, e non denunciate all'I.S.P.E.S.L. e V.V.F., qualora ne ricorrano i presupposti.

4.2.4. PULIZIA: la tipologia e la frequenza degli interventi che devono centrare l'obiettivo finale di efficacia e di innocuità, sono, in linea di massima, così articolati:

Interventi giornalieri:

- Controllo e ripristino di sapone, asciugamani monouso e carta igienica in tutti i locali dei servizi igienici, bagni, ecc.;
- Arieggiare gli ambienti;
- Vuotare in appositi sacchi di plastica i cestini per la carta ed i recipienti porta rifiuti secondo i criteri della raccolta differenziata e trasportare tutti i sacchi al punto di raccolta indicato dall'Amministrazione Comunale per la raccolta differenziata;
- Scopatura, lavaggio e sanificazione servizi (spogliatoi, docce, wc) comprese le superfici lavabili orizzontali e verticali con specifici prodotti ad azione germicida e deodorante, i rubinetti, i portasapone, i porta salviette e gli accessori vari dei servizi igienici;
- Scopatura e lavaggio pavimenti in genere;
- Trasporto al punto di raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti;
- Sostituzione, se necessaria, dei materiali di consumo nei servizi igienici;
- Pulizia e/o lavaggio di tappeti e zerbini.
- Verifica chiusura di finestre, porte, tapparelle, scuri, inferriate e portoncini d'ingresso a chiave e inserimento allarme;

Interventi settimanali:

- Pulitura pozzetti di scarico;
- Dirazzolatura soffitti;
- Spolveratura ad umido dell'arredo;
- Spolveratura ad umido dell'attrezzatura sportiva e tecnica;
- Pulitura corpi illuminanti e dispositivi elettrici in genere;
- Pulitura infissi interni ed esterni;
- Pulitura vetri e lucernari;
- Pulizia delle griglie bocchette di scarico a servizio degli spogliatoi e dei bagni;

4.2.5. CUSTODIA/RICEZIONE: custodia dell'intero ambiente; consegna dei locali, predisposizione delle attrezzature in dotazione all'impianto, segnatura e predisposizione del campo di gara per le attività in programma; il servizio deve garantire almeno una unità presente per tutto l'orario di apertura del complesso.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

4.2.6. MANUTENZIONE ORDINARIA: sono compresi i seguenti interventi e comunque tutti quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria:

Interventi a tempo e punto per ogni riparazione elementare di:

- Impianti idro-sanitario, termico e di trattamento dell'aria, elettrico, impianto di video sorveglianza qualora presente, ecc. (come ad esempio: diffusori docce, rubinetterie, scarichi, saracinesche, corpi illuminanti, interruttori ecc.) e più precisamente, tutte le operazioni accessibili con semplice scaleo; per particolari interventi ad altezze superiori, potrà essere richiesto l'intervento del servizio manutenzioni del Comune. In ogni caso è sempre a carico del gestore l'acquisto o la fornitura del materiale necessario (lampade, riflettori, plafoniere, ecc.).
- Arredi ed infissi interni esterni (vetri, maniglie, serrature, ecc.);
- Recinzioni interne ed esterne;
- Attrezzature sportive (porte e reti calcio, panchine allenatori ecc.);
- Macchine ed attrezzi di lavoro (particolari di ricambio).

Manutenzione preventiva:

- Interventi elementari aventi lo scopo di mantenere in efficienza le varie componenti dell'impianto sportivo in modo da garantire nel tempo un sufficiente grado di efficienza ed affidabilità; a solo titolo di esempio: controllo impianto di emergenza, verifica ed eventuale reintegro delle dotazioni di pronto-soccorso, manovra di tutte le valvole e saracinesche, sostituzione dei particolari di consumo, lubrificazione dei meccanismi, pulizia fosse settiche ecc.

Imbiancatura e coloritura:

- Imbiancatura generale dell'interno dei servizi;
- Coloritura (ove prevista) di infissi, sponde, parti in legno e/o metallo ecc. Le tinteggiature sono di norma da effettuarsi al termine di ogni singola stagione sportiva, previa verifica con il competente Ufficio Comunale delle aree per le quali si rende opportuno l'intervento.

Manutenzione manto erboso:

Nella completa ottemperanza di quanto prescritto nel Capitolato speciale di gara, al quale il Gestore è obbligato, si evidenzia come:

- Le tre principali operazioni sono: irrigazione, tosatura e fertilizzazione;
- A queste se ne aggiungono altre, ugualmente necessarie ma meno frequenti, quali: lotta contro le piante parassite, cura delle malattie crittogamiche, lotta contro i parassiti animali, rinterro, risemina;
- Sono comunque compresi gli interventi che si rendono necessari al termine di ciascuna stagione sportiva.

Manutenzione aree aperte in genere:

- Pulizia generale, taglio ed irrigazione dell'erba, potatura piante e siepi ecc.

Per le modalità ed i tempi di esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione, il Gestore si attiene alle disposizioni appositamente impartite dal Capitolato speciale di gara.

4.3. PERSONALE.

Subito dopo la stipula del contratto, il gestore comunica al Comune il nominativo del Responsabile della gestione, quale Responsabile delle attività nel loro complesso e dei rapporti oggetto del presente disciplinare.

Di tutto il personale impiegato, compreso il sopraddetto Responsabile della gestione, deve essere fornito al Comune un elenco nominativo comprensivo delle generalità anagrafiche.

Il Gestore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è tenuto altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.



L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il Gestore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il gestore può avvalersi, per sua stessa natura, di personale volontario, per il quale deve comunque essere prodotta la documentazione sopra precisata.

Il gestore è in ogni caso responsabile della sicurezza e dell'igiene del lavoro per tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi affidati nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza dei servizi prestati medesimi, esonerando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione Comunale.

4.4. TELEFONO e INTERNET

Spetta al Gestore l'eventuale dotazione di impianto telefonico e/ o internet per i quali si assume le spese di allacciamento e l'onere delle utenze.

4.5. INFORMAZIONE DELL'UTENZA.

Il gestore è tenuto ad esporre tempestivamente all'utenza i calendari di attività di volta in volta predisposti, comunicandoli all'Ufficio Lavori Pubblici come del resto gli eventuali avvisi per sospensioni e chiusura delle attività. In ultima analisi il Gestore garantisce all'utenza tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, come sancito dalle vigenti normative.

4.6 ASSICURAZIONE.

Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione dell'impianto, è a carico del Gestore, il quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile e per danni. Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale di ogni danno derivante all'impianto da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché di ogni danno se imputabile ad essa stessa, come prescritto nel Disciplinare speciale di gara.

4.9 CONSUMI:

Tutte le utenze per energia elettrica, acqua, gas, telefono, televisione internet e quanto altro assimilabile, sono a completo carico del Gestore. Qualora i contratti di fornitura non siano correttamente intestati al Gestore dell'impianto, quest' ultimo si impegna ad eseguire tutte le volture per la corretta intestazione dei contratti. Nelle more degli adempimenti a ciò necessari, il Gestore pagherà in proprio le fatture che nel frattempo dovessero pervenire. L'Amministrazione, si impegna a rimborsare eventuali consumi riferiti al periodo pre-contrattuale, previa verifica e riscontro di rendicontazione contabile.

Art. 5. ONERI A CARICO DEL COMUNE

5.1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale **esclusivamente** le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature. ♦

Art. 6. CONTRIBUTO DI GESTIONE

Il contributo di gestione sarà pari alla cifra stabilita a base d'asta diminuita della percentuale di ribasso. Sono pertanto corrisposte al Gestore, le somme indicate di seguito. La corresponsione è subordinata al puntuale e regolare adempimento di quanto stabilito nella presente Convenzione e nel Capitolato speciale di gara parte integrante alla presente Convezione, ed è fatto salvo quanto previsto ai successivi artt.9 e 10.

Il contributo spettante per la gestione è di euro 11.989,00 e la scadenza dei pagamenti è da effettuarsi come segue: acconto al 04.01.2017 euro 2.000,00, acconto al 01.05.2017 euro 4.000,00, acconto al 01.09.2017 euro 4.000,00 e saldo al 01/11/2017 € 1.989,00.

A titolo di contributo -indiretto- di gestione, si intendono infine la concessione gratuita al Gestore degli spazi pubblicitari e del servizio di bar-ristoro.

SOSPENSIONE E RISARCIMENTI.

Nessun contributo intercorre tra il Gestore ed il Comune per i periodi nei quali i servizi previsti dal presente atto risultino in parte o in toto sospesi, per effetto di interventi indifferibili di manutenzione straordinaria, messa a norma od in conseguenza di eventi eccezionali, così come disposto dal Comune o dalle competenti Autorità.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

Parimenti, nessun risarcimento è dovuto al Gestore, anche nel caso in cui la conseguente chiusura dell'impianto sportivo sia concomitante con il calendario di attività del gestore medesimo. L'eventuale sospensione del contributo di gestione da parte dell'Amministrazione comunale al Gestore, è calcolata in misura proporzionale al periodo di indisponibilità.

Art. 7. CONCESSIONE SERVIZI ACCESSORI

PUBBLICITÀ COMMERCIALE.

Il Gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione.

Tale autorizzazione si intende rilasciata a carattere esclusivo con l'eccezione di manifestazioni effettuate da altri soggetti, debitamente autorizzati da questa Amministrazione, per le quali siano previsti specifici contratti pubblicitari; ove ricorrano tali condizioni, se richiesto dall'Amministrazione o, tramite la stessa, dagli organizzatori delle altre manifestazioni, il gestore è tenuto a rimuovere o ad oscurare le proprie installazioni pubblicitarie per tutta la durata della manifestazione.

L'individuazione degli spazi, nonché le modalità tecniche di realizzazione della pubblicità in argomento (ad es. materiali, posizionamento e misure della cartellonistica, uso di eventuale impianto di amplificazione sonora) sono comunque subordinate all'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore è comunque responsabile della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il gestore è tenuto inoltre ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti in materia (in primis quelle concernenti la sicurezza), e ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Risponde in solido dell'assolvimento degli obblighi amministrativi nonché degli oneri fiscali connessi.

L'imposta sulla pubblicità, determinata a norma di Legge si intende a carico del gestore.

Il Comune ha diritto a far diffondere, gratuitamente e con precedenza assoluta su tutte le altre trasmissioni, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica di analoga valenza.

POSTAZIONI STAMPA E RADIO-TELEVISIVE.

Qualsiasi tipo di installazione tecnica - anche se occasionale - ad uso di testate giornalistiche od emittenti radio-televisive deve essere preventivamente autorizzata dal Comune previo inoltro di richiesta scritta e documentata tramite il gestore.

BACHECHE.

Parimenti a quanto sopra stabilito, l'eventuale installazione di bacheche sia da parte del gestore che di altri soggetti interessati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune sulla base di apposita richiesta scritta.

Art. 8. DANNI

Il gestore è tenuto ad usare e far usare gli impianti ed i servizi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, operandosi al fine di prevenire qualsiasi danneggiamento anche da parte delle Società e sostenitori ospiti in caso di gare.

A tal fine, nel caso di concessione d'uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti diversi dal Gestore, quest'ultimo cura che venga fatta loro consegna provvisoria, facendo rilevare lo stato di consistenza degli impianti delle attrezzature e degli arredi, accertandosi, alla riconsegna, che non siano stati arrecati danni.

Dei danni eventualmente arrecati, si ritiene in ogni caso responsabile il Gestore, che deve immediatamente provvedere alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato, se diretto responsabile, od alla denuncia dell'effettivo responsabile, il tutto secondo le direttive disposte dall'ufficio tecnico comunale.

In quest'ultimo caso la riparazione può essere sostituita dal risarcimento pecuniario del danno arrecato nella misura stimata dal competente Ufficio Comunale (comprensiva di materiali e



manodopera) da versarsi da parte del responsabile al Tesoriere Comunale o, in caso di fattibilità, direttamente al gestore che provvederà in sua vece alla riparazione o sostituzione.

Al fini dei principi del risparmio energetico e del risparmio di beni di utilità generale, disponibili in quantità non illimitate, si considerano danni anche gli eventuali sprechi di acqua (docce ecc.) energia elettrica o di altri beni di consumo, dovuti ad incuria degli utenti od a scarsa vigilanza da parte del gestore.

Art. 9. PENALITÀ E CAUZIONI

Per quanto riguarda garanzie generali, responsabilità, inadempienze e penalità si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato speciale di gara parte integrante alla presente Convenzione.

Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sia l'Amministrazione Comunale che il gestore possono richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati.

L'Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 37 del Decreto Ministeriale 28.10.1985, che così recita:

- a) In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- b) Per motivi di pubblico interesse, come previsto nell'art. 23 del predetto decreto ministeriale;
- c) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) In caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- e) Nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto all'art. 9 del medesimo decreto ministeriale;
- f) Nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto od in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Sempre per il dettato dell'art. 37 del Decreto Ministeriale 28.10.1985 il Gestore può chiedere la risoluzione del contratto:

- h) In caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art.1672 del codice civile;
- i) Nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dall'art. 27 del predetto decreto ministeriale.

Inoltre per le prescrizioni di cui all'art.37 del Capitolato di gara parte integrante alla presente Convenzione.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Funzionario comunale incaricato. Dell'assunzione della risoluzione, viene data comunicazione al Gestore con notificazione nelle forme di legge.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno del Gestore inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato al gestore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Al Gestore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti del gestore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Comunale sui beni del gestore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al Gestore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Gestore dalle responsabilità civili e penali in cui il medesimo possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.



Nel caso di risoluzione del contratto alle ipotesi di cui alle lettere h) ed i) del più volte citato art. 37, viene riconosciuto al gestore il rimborso delle spese sostenute in proporzione del prezzo pattuito.

Al Gestore è data comunque facoltà di rinuncia, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a motivo dell'eventuale onerosità accertata e della quale dovrà essere fornita congrua documentazione.

La parte concedente si riserva inoltre la facoltà di sospendere l'efficacia del presente atto, dandone preventivo avviso al gestore, in ottemperanza ad eventuali disposizioni delle competenti Autorità od in conseguenza della necessità di effettuare lavori da quest'ultime prescritti. Nessun rimborso viene riconosciuto al Gestore per il periodo di sospensione dell'efficacia dell'affidamento. Il Gestore può in tal caso disporre la cessazione dei contratti per la forniture di utenze e servizi dandone preventiva comunicazione all'ufficio tecnico comunale che provvederà al subentro prima della scadenza. Eventuali spese dovute a ritardi del gestore saranno allo stesso addebitate.

Art. 11. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Gestore dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la Sede Municipale del Comune di Castello di Godego, ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente contratto e di eleggere altresì, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, la competenza del Foro di Treviso.

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future sono a totale carico del Gestore.

Gli Amministratori Comunali o il personale dipendente del Comune di Castello di Godego preposto ai servizi in concessione, possono in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto del presente atto.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Castello di Godego 24.10.2016

A.S.D. GODIGESE
Il Presidente
Ivano Santi

Il Gestore:

Il Responsabile Area Tecnica: ing. Sergio Daminato

